

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO
DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 20,30, presso la sede Sociale, in via Piancastelli n. 20 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Sorrisi dal Mondo Onlus, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Correzione articoli del vigente statuto sociale come da lettera pervenuta da Ufficio Regionale del Registro Nazionale del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Paola Foggetti, la quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Zenzani Maria Paola.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 5 e regolarmente rappresentati n. 3 soci e così complessivamente n. 8 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, e dopo la verifica da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha necessariamente indetto l'assemblea ordinaria dei soci per approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Successivamente dà lettura della modifiche dello statuto richieste: modifica art. 4.1, art. 6.7 e eliminazione art.14.

Aperta la discussione, i soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e con la proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i, il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia fascicolo n. 3003... 30 NOV. 2022
n. 2003... 30... e gente
Euro

L'ADDETTO AL SERVIZIO





r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/02/2023.0097980.E



STATUTO
della Associazione
SORRISI DAL MONDO ODV

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 1

Costituzione, sede, durata

1/1 - E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, num. 117 e s.m.i. (in seguito denominato codice del Terzo Settore), mediante libera adesione, un'organizzazione di volontariato con denominazione "SORRISI DAL MONDO ODV"; (d'ora in avanti associazione).

1/2 - L'Associazione ha sede in Forlì, Via Piancastelli 20. Il cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non costituisce modifica statutaria;

1/3 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta in qualunque momento dall'Assemblea dei soci (art. 5).

Art. 2

Scopi e attività

2/1 - L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità e solidarietà sociale con l'assenza di ogni finalità di lucro. L'Associazione ha lo scopo di operare nell'ambito della Provincia di Forlì-Cesena per contribuire a far conoscere lo stato di sottosviluppo in cui versano numerose popolazioni che vivono in diversi paesi del mondo, sensibilizzare le persone in genere, e i giovani in particolare, verso queste problematiche stimolando il desiderio di divenire parte attiva a sostegno di un aiuto al cambiamento affinché la situazione possa migliorare.

2/2 - Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2/3 - A tale scopo, l'Associazione può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri- iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, supporti didattici divulgativi, attività per:

- a) promuovere iniziative filantropiche attraverso l'aiuto a famiglie in difficoltà, a missioni, scuole, comunità che necessitano di viveri, materiale didattico, sostegno a distanza, ecc.;
- b) contribuire attraverso attività di informazione, divulgazione ed educazione allo sviluppo rivolta ai cittadini e soprattutto ai bambini e agli studenti delle scuole primarie del territorio locale, allo scopo di abituare le persone ad un approccio multietnico nel rispetto delle tipicità e soprattutto stimolare la solidarietà per il sostegno a distanza nei confronti delle popolazioni di cui al punto 2/1;
- c) coordinare e organizzare eventi pubblici per far conoscere gli scopi dell'Associazione e il suo lavoro, l'esperienza dei volontari che direttamente si sono recati nei luoghi dove si trovano le comunità assistite per stimolare l'interesse delle persone su questi argomenti di solidarietà per un eventuale successivo loro coinvolgimento nell'Associazione stessa;

2/4 - Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario (ad es. manufatti provenienti direttamente dai luoghi dove si trovano le comunità assistite e manufatti realizzati dai



r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/02/2023.0097980.E



volontari stessi);

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

2/5 – Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati nel rispetto di quanto previsto a riguardo dal Codice del terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto a riguardo dal codice del terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

3/4 - L'Associazione può aderire ad altri organismi che perseguono finalità analoghe.

Art. 3

Soci

3/1 – il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3/2 - L'ammissione all'Associazione, da redigersi in forma scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea, che se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

3/3 - La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

4/1 - I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo. Spettano ad essi anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. L'adesione all'Associazione comporta per il socio iscritto nel libro soci da almeno un mese il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché il diritto di proporsi quale candidato per il Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro adunanze e deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio



r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/02/2023.0097980.E



direttivo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a/r o Pec con un preavviso minimo di 15gg. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione.

I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

4/2 - I soci sono tenuti a svolgere le proprie attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, a versare la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 5

Perdita della qualifica di socio

Il socio non ha nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile e la quota non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, per esclusione o per causa di morte.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 6

L'Assemblea

6/1 - L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione iscritti da almeno 1 mese, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

6/2 - All'Assemblea compete:

- determinazione dell'importo della quota associativa minima per i soci;
- determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;



r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/02/2023.0097980.E



massimo di sette, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

7/2 - Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno 2/3 dei componenti non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7/3 - In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7/4 - Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vice presidente;

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio,
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- elaborare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

7/6 - Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7/8 - Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/02/2023.0097980.E



Il Presidente

8/1 - Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

8/2

– Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e dura in carica per tre anni.

8/3 – Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consigli Direttivo, curandone l'ordinario svolgimento e provvedendo che le deliberazioni prese vengano attuate;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 10, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10

Risorse economiche

10/1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- e) proventi delle attività della raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art.6 del codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del codice del terzo settore e s.m.i.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento o, qualora sussistano particolari ragioni comunque dimostrabili, entro sei mesi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

10/4- E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi



r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/02/2023.0097980.E



e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 11
Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 6. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci, o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma1 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 12
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 13
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO


